



## COMUNE DI MONTEROTONDO

### DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

Servizio Risorse Umane Trattamento Giuridico, Performance, Trasparenza e Controlli

**Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche  
ai sensi dell'art. 45 e dell'Allegato I.10 del Dlgs. n. 36/2023 recante il  
nuovo Codice dei Contratti pubblici come modificato dal D.lgs. 31  
dicembre 2024, n. 209 e dal D.L. n. 73 del 21/05/2025**

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 242 del 08/10/2024 successiva modifica approvato con  
Delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### CAPO I

##### Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro - Conferimento degli incarichi di lavori, servizi e forniture
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 6bis - Rapporti con altri enti pubblici
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

#### CAPO II

##### Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 11 - Condizioni generali legittimanti l'erogazione degli incentivi per lavori

#### CAPO III

##### Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11bis - Servizi e forniture di particolare importanza**
- Art. 12 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 14 - Condizioni generali legittimanti l'erogazione degli incentivi per servizi e forniture

#### **CAPO IV**

##### **Norme comuni e transitorie**

Art. 14bis - Disciplina degli Accordi Quadro e degli appalti suddivisi in lotti

Art. 15 - Principi in materia di valutazione

Art. 16 - Attività articolate e singole

Art. 17 - Oneri a carico del Comune

Art. 18 - Attività del personale dirigenziale

Art. 19 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi

Art. 20 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 21 - Informazione e trasparenza

Art. 22 - Interventi finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR/PNC/programmi cofinanziati con fondi strutturali dell'Unione Europea

Art. 23 – Rinvio dinamico

Art.24 -Norma transitoria

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 e dal D.L. n. 73 del 21/05/2025 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

## CAPO I

### Principi generali

#### Art. 1

#### Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Con il presente Regolamento il Comune intende promuovere e incrementare quanto più possibile l'attività eseguita per funzioni tecniche del Codice dei contratti rese nell'interesse dell'Ente attraverso il coinvolgimento del personale comunale con la necessaria qualifica presenti all'interno dell'Ente medesimo.

1-bis. Come indicato dall'ANAC La finalità dell'istituto in esame è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

2. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Gli oneri relativi alle attività tecniche incentivabili sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di opere e lavori, servizi e forniture.

3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

3-bis. Il MIT chiarisce che l'IRAP gravante sugli incentivi per le funzioni tecniche non può essere prelevata né dalla quota destinata ai dipendenti (80%), né da quella riservata a finalità organizzative (20%). Tale imposta deve trovare copertura autonoma all'interno del quadro economico dell'intervento, nella voce dedicata a "IVA ed eventuali altre imposte", come previsto dal punto 18 dell'allegato I.7 del Codice dei contratti pubblici.

4. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

6. Le risorse destinate al finanziamento degli incentivi oggetto del presente Regolamento devono essere espressamente indicate nel loro ammontare nel quadro economico dell'opera o lavoro e nel prospetto economico del servizio o fornitura. Tale adempimento è obbligatorio e la sua mancata osservanza preclude la possibilità di successiva erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche.

7. Gli incentivi tecnici di cui al presente Regolamento sono previsti anche per i **contratti di partenariato pubblico-privato (PPP) e le concessioni**, disciplinati dal Libro IV del Codice, purché ricorrano tutte le

condizioni previste dall'articolo 174 comma 1 del Codice. Il valore è determinato con riferimento a quanto previsto dall'articolo 179 comma 1 e 2 del Codice.

Ai fini del computo dell'incentivo trovano applicazione le tabelle di cui all'articolo 3 o all'articolo 6 in relazione alla prestazione prevalente oggetto del contratto.

7-bis. Il MIT ha precisato che il valore della **concessione** deve essere presente e stimato al momento dell'invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l'ente avvia la procedura di aggiudicazione.

Secondo la Corte dei Conti lombarda il **partenariato pubblico-privato**, definito secondo i criteri previsti dal comma 1 dell'art. 174 del D.lgs. 36/2023 e realizzato tra un ente concedente, come definito dal comma 2, con i requisiti previsti dal comma 5 dello stesso art. 174, è un'operazione economica nella quale può essere prevista l'applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall'all.1.10 del D.lgs. 36/2023 e gli incentivi siano "a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti", come prescritto dal comma 1 dell'art. 45.

8.L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al precedente comma 4 lett. a), nel rispetto del limite massimo ivi stabilito e dei criteri di cui al presente regolamento, spetta al dirigente del Settore, sentito il RUP, che attua il contratto per appalti di opere o di lavori, di servizi e forniture, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

9.A tal fine, il Dirigente, prima dell'avvio delle attività oggetto di incentivazione, conferisce gli incarichi con specifico provvedimento, definendo nello stesso le tempistiche e le modalità di sviluppo delle diverse fasi programmatiche, progettuali di affidamento ed esecutive, previste per la tipologia di intervento e individua altresì nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione, nonché la ripartizione dell'incentivo negli esercizi nei quali lo stesso sarà corrisposto. Lo stesso Dirigente, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuali originariamente previste.

## Art. 2

### Destinatari

1. Il presente regolamento si applica al personale della stazione appaltante (a tempo indeterminato ed a tempo determinato), **includendo anche i dirigenti**, che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.

1-bis. i destinatari degli incentivi sono, comunque, i lavoratori alle dipendenze dell'Amministrazione aggiudicatrice, quindi interni ad essa, con esclusione del personale "esterno" e ciò in rispondenza alla ratio della norma che, come detto, è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni. **La corresponsione dell'incentivo spetta anche alle figure dirigenziali**, da intendersi incluse nella più ampia categoria del "personale proprio" dell'Amministrazione destinatario dell'incentivo

2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dal Comune di Monterotondo, ai sensi del successivo comma 7.

3.La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 4, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

4.In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:

- a) il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate nell'all. I-10 del codice dei contratti pubblici, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;
- b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a), di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo

ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

5. pertanto sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- Responsabile Unico del Progetto - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi (*introdotto dal decreto correttivo*)
- il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti (per collaboratori si intendono i dipendenti che forniscono supporto tecnico, amministrativo o contabile a una parte o a tutto l'iter del procedimento dell'affidamento).

6. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

7. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Responsabile Unico del Progetto può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

8. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui al presente articolo svolte dal personale del Comune di Monterotondo a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, al Comune di Monterotondo da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

9. In ogni caso l'utilizzo di dipendenti pubblici da o verso altre stazioni appaltanti previa stipula di accordi o convenzioni, viene effettuato nel rispetto dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e aa.mm.ii. e gli incarichi sono comunicati all'Anagrafe delle prestazioni entro 15 giorni dal provvedimento di individuazione dei dipendenti incaricati.

9-bis. La quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione comunale in quanto affidate a professionisti esterni incrementa la quota dell'20% di cui al precedente art. 1, c. 4, lett. b).

9-ter. Il MIT con il parere n. 3418 esclude i professionisti esterni, come i direttori dei lavori incaricati con parcella, dal trattamento accessorio, poiché la normativa vigente riserva l'incentivo ai dipendenti pubblici interni che svolgono le funzioni tecniche elencate nell'allegato I.10 del d.lgs. 36/2023. Il parere ribadisce, d'altronde, quanto espressamente previsto dall'art. 45, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, ove, con riferimento alla fonte di alimentazione del Fondo per l'innovazione di cui al medesimo art. 45, comma 5, dispone che: "Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno alla amministrazione

medesima ... omissis...". L'esclusione dalla possibilità di erogazione, indipendentemente dalla attività svolta dal soggetto, rileva pertanto sotto il profilo soggettivo, non essendo il professionista un dipendente dell'amministrazione pubblica.

**L'incentivo tecnico è invece erogabile ad eventuali soggetti esterni solo se inquadrati come collaboratori tecnici con specifico rapporto di lavoro dipendente con la Stazione Appaltante.**

Il parere del MIT n. 3298 conferma che anche i commissari di gara non possono beneficiare degli incentivi ex art. 45, trattandosi di un'attività non ricompresa tra quelle incentivabili. La funzione valutativa della commissione non rientra infatti nella natura tecnico-esecutiva richiesta.

10. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

11. Nell'atto in cui viene stabilito il quadro economico dell'opera o del lavoro o il prospetto economico per acquisto di servizi e forniture, è fatto obbligo al Dirigente, sentito il RUP, di indicare l'ammontare dell'incentivo relativo alle diverse categorie di attività e l'eventuale attribuzione di incarichi esterni. Conseguentemente nello stesso atto verrà redatto un prospetto contenente l'ammontare dell'incentivo operando tutti gli eventuali scorpori conseguenti ad incarichi affidati all'esterno. Tale prospetto dovrà precisare le quote attinenti alle diverse fasi della prestazione relativa.

12. La corresponsione dell'incentivo avviene previa attestazione delle funzioni svolte da parte del dirigente, sentito il RUP che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo.

**Nel caso di erogazione degli incentivi al personale dirigenziale, al fine di evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, sarà il dirigente/responsabile di servizio diverso da quello che ha svolto l'attività incentivabile, appositamente individuato dall'Amministrazione competente, sentito il RUP, ad accertare e attestare le specifiche funzioni tecniche svolte, trova applicazione quanto disciplinato nei successivi art. 18 e art.22**

13. Per gli interventi assistiti in tutto o in parte da finanziamento PNRR, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8 comma 5 del D.L. 24.02.2023, n. 13 e dell'articolo 225 comma 8 del Codice, i Dirigenti accedono all'incentivo di cui al presente regolamento alle medesime condizioni legittimanti previste per il rimanente personale, secondo il principio dell'effettività delle prestazioni rese ed a partire della data della entrata in vigore della stessa norma;

14. Nel caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività ricomprese nel perimetro del seguente regolamento, la quota parte corrispondente NON verrà destinata ai dipendenti, ma costituirà economia per l'ente.

### **Art. 3**

#### **Gruppo di lavoro**

##### **Conferimento degli incarichi di lavori, servizi e forniture**

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente competente, la struttura tecnico amministrativa o "Gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

Pertanto il Dirigente responsabile della struttura competente cui il procedimento fa riferimento, con proprio atto datoriale, affida ad un proprio collaboratore l'incarico di Responsabile Unico di Progetto di attuazione di ogni singolo intervento. Contestualmente individua i dipendenti deputati alle attività elencate nell'allegato I.10 del Codice, nonché gli eventuali collaboratori e, ove previsto a livello organizzativo dell'Ente, individua le specifiche figure di Responsabile Unico del Procedimento delle singole fasi previste dall'articolo 15 comma 4 del Codice

2. I soggetti destinatari dell'incentivo sono:

- i "Responsabili dell'attività": coloro che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività stessa. Rientrano in questa categoria il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate nell'all. I-10 del codice dei contratti pubblici, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore

dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità

- i "Collaboratori": coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte ovvero l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa. Rientrano in questa categoria i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel Gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

4. Gli incarichi per lo svolgimento dei quali sono previsti gli incentivi di cui al presente regolamento debbono essere conferiti nominativamente, per iscritto, con indicazione del contenuto delle prestazioni e con determinazione dei termini di adempimento delle stesse

5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai **criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale comunale disponibile**, anche al fine di garantire un'adeguata ed equa rotazione nell'accesso agli incentivi monetari stessi. Il Dirigente del Servizio interessato alla singola procedura di affidamento, sentito il Segretario Generale, valuta, quindi, l'opportunità di attivare una ricognizione tra tutto il personale dell'Ente qualora non vi sia la disponibilità di figure all'interno del Dipartimento di competenza, oppure si ritenga opportuno potenziare alcune attività/ruoli con l'apporto di personale in possesso di particolari qualifiche reperibili all'esterno del Dipartimento stesso.

5-bis. A tal fine è considerato in particolare che la ratio della norma sugli incentivi tecnici, è quella di stimolare attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'Amministrazione comunale, quest'ultima per il tramite del Servizio Risorse Umane emana un apposito avviso interno di manifestazione di interesse rivolto a tutto il personale comunale per verificare la disponibilità dei vari dipendenti a livello di interdipartimentale a far parte del Gruppo di lavoro.

La scelta dei dipendenti provenienti da altri Dipartimenti è operata dal dirigente competente sulla procedura di affidamento nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto, sentito il Dirigente e il Responsabile EQ del Servizio di provenienza del dipendente interessato.

5-ter. La Giunta comunale su proposta del Segretario Generale in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT), sentita la Conferenza dei Dirigenti, al fine di effettuare una adeguata rotazione del personale impegnato nelle procedure di affidamento, può adottare quale misura obbligatoria di prevenzione Rischi corruttivi e Trasparenza l'adozione del citato avviso interno di manifestazione di interesse rivolto a tutto il personale comunale, **tenendo conto della necessità di garantire continuità, competenza e specializzazione tecnica e/o amministrativa quali elementi richiesti anche dal Codice dei Contratti per l'efficace esecuzione degli appalti pubblici**, sulla base di diversi criteri quali ad esempio il valore economico dell'appalto, gli interessi economici privati coinvolti, conflitti di interesse diffusi, e della conseguente necessità di operare una **"segregazione delle funzioni incentivabili"** ricorrendo all'apporto di più dipendenti.

6. Nel caso di inserimento nel gruppo di lavoro di dipendenti appartenenti a diversi Dipartimenti sarà necessario acquisire il nulla osta del relativo dirigente.

7. Nella scelta dei dipendenti si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

8. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura dell'intervento e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta dovrà essere adeguatamente motivata.

Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

9. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

10. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 20.

11. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

12. Il Dirigente può modificare o revocare gli incarichi in ogni momento. Con il medesimo atto organizzativo di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro, servizio o fornitura eseguito, nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Dirigente è responsabile del rispetto e dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché del raggiungimento degli obiettivi fissati.

13. Con gli atti di cui al comma 1 il Dirigente individua, dandone analitica motivazione, le prestazioni inerenti e conseguenti alla realizzazione del lavoro, servizio o fornitura affidate a soggetti esterni all'organico dell'Amministrazione medesima, intendendosi per tali anche i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, o affidate a professionisti esterni.

14. Il dirigente competente deve provvedere ad impegnare l'intero importo relativo degli incentivi contestualmente alla prenotazione o all'impegno di spesa dell'intero lavoro, opera, servizio, o fornitura. Deve inoltre tempestivamente effettuare la regolarizzazione contabile degli incentivi al titolo 3 delle entrate come previsto dal punto 5.2 dell'all. 4/2 del D.lgs 118/2011. Ai fini della liquidazione degli incentivi ai dipendenti tale regolarizzazione non può avvenire oltre il 31/12.

#### **Art. 4**

##### **Limite soggettivo dell'incentivo**

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43, cioè il cosiddetto building information modeling (BIM), detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. All'atto della liquidazione, il Dirigente competente verifica il rispetto del limite di cui sopra. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità le strutture comunali forniscono le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

4. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

#### **Art. 5**

##### **Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) a contratti di servizi e forniture nel caso in cui non è nominato il direttore dell'esecuzione;
  - c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
  - d) i lavori in amministrazione diretta.
  - e) lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).
  - a) le procedure di affidamento effettuate tramite strumenti di acquisizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. dd) dell'Allegato I.1 del Codice dei contratti, che non richiedono apertura del confronto competitivo, tra cui le convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ed il Mercato elettronico (MePa) nel caso di acquisti effettuati a catalogo.
2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

## **Art. 6**

### **Ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate**

1. Quando l'Amministrazione comunale si avvale delle attività di una Centrale Unica di Committenza (CUC) o dalla Stazione Unica Appaltante (SUA), per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 45, comma 8, **possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima**, una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza/SUA. Nella convenzione che regola i rapporti tra l'Amministrazione e la Stazione Unica Appaltante/Centrale di committenza, **potranno essere disciplinati gli importi e le modalità di liquidazione dell'incentivo**. Conseguentemente **in caso di attività tecniche indicate nell'allegato I.10** svolte da Centrale Unica di Committenza (CUC) o dalla Stazione Unica Appaltante (SUA), ai dipendenti della stessa saranno riconosciuti incentivi per le funzioni di cui al presente regolamento come eventualmente indicati nella Convenzione e comunque fino ad un massimo del 25% delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 di cui al d.lgs. 36/2023. Tale quota è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice. **Le suddette somme sono individuate all'interno degli stanziamenti di ogni singola procedura di gara**
2. **la Stazione Unica Appaltante (SUA), con proprio provvedimento organizzativo, potrà disciplinare le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'allegato I.10**
3. La quota è assegnata su richiesta della centrale, che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 5 del presente regolamento.  
**L'atto di attribuzione degli incentivi è di competenza del Dirigente della SUA, sia in fase preventiva, nell'indicazione delle professionalità necessarie al gruppo di lavoro, sia in fase successiva, nella liquidazione finale degli incentivi stessi, cui provvederà sulla base degli atti di affidamento degli incarichi e dell'effettiva partecipazione dei soggetti impiegati, secondo quanto previsto dall'allegato I.10**
4. La quota assegnata alla CUC o alla SUA **e riferita alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10** svolte da Centrale Unica di Committenza (CUC) o dalla Stazione Unica Appaltante (SUA), è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa CUC o SUA. La quota restante è suddivisa tra i soggetti interni del Gruppo di lavoro
5. ai fini di un corretto controllo contabile in sede di liquidazione degli incentivi, nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro con correlata ripartizione degli incentivi dovrà essere espressamente indicata la parte

delle risorse assegnate alla CUC/SUA portate conseguentemente in detrazione al totale delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici.

6. Le modalità di applicazione della misura di cui al presente articolo, dovranno tendere ad un'armonizzazione di metodo e criteri attributivi tra i soggetti sottoscrittori della convenzione in essere per la gestione in forma associata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni.

#### **Art. 6-bis**

##### **Rapporti con altri enti pubblici**

1. I compensi incentivanti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice per attività svolte da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, trovano copertura nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1 e sono ripartite, secondo le modalità previste nella presente disciplina; le stesse sono trasferite all'Amministrazione datore di lavoro personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposte al personale che ha espletato tali attività.

2. Specularmente, nel caso in cui dipendenti dell'Amministrazione comunale svolgano, previa stipula di apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 165/2001, attività inerenti alle funzioni tecniche presso altre Pubbliche amministrazioni, l'incentivo predetto troverà copertura nelle risorse destinate all'incentivo dall'amministrazione ove verrà effettuata la prestazione e ripartite secondo la propria disciplina regolamentare. Le relative risorse sono trasferite al Comune di Monterotondo per essere corrisposte nel limite di cui all'art. 4.

#### **Art. 7**

##### **Quota del 20 per cento**

1. Il 20% delle risorse destinate all'incentivazione per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione:

- per il progressivo uso di metodi e strumenti di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- per l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- per l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una percentuale non inferiore al 5% di tali risorse è in ogni caso destinata:

- per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

2. Incrementano le risorse di cui al comma 1:

- quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte;
- quote parti dell'incentivo prive dell'attestazione del Dirigente competente;
- quote parti dell'incentivo non corrisposto perché eccedente al 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
- quote parti dell'incentivo corrispondente a prestazioni affidate a professionisti esterni all'Ente.

3. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4 del Codice, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ente in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, costituiscono economie della singola opera o prestazione ed incrementano il fondo di cui all'art. 7 del presente Regolamento

## CAPO II Incentivo per lavori

### Art. 8

#### Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45, comma 2 del Codice della misura incentivante, è graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare.
2. La percentuale della somma da stanziare è per scaglioni inversamente proporzionali all'entità (determinata dall'importo posto a base di appalto) di ciascuna opera e/o lavoro, come di seguito prevista e modulata:

Percentuali di alimentazione del fondo
a) nuove opere riguardanti lavori infrastrutturali o a rete (strade, fognature, piste ciclabili, ecc.) con importo superiore alla soglia comunitaria: percentuale del 1,40%;
b) nuove opere riguardanti lavori infrastrutturali o a rete (strade, fognature, piste ciclabili, ecc.) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria e pari o superiore ad € 1.000.000,00: percentuale del 1,60%;
c) nuove opere riguardanti lavori infrastrutturali o a rete (strade, fognature, piste ciclabili, ecc.) con importo inferiore ad € 1.000.000,00: percentuale del 1,80%;
d) nuove opere riguardanti lavori puntuali (edifici, manufatti edilizi, opere d'arte, ecc) con importo superiore alla soglia comunitaria: percentuale del 1,50%;
e) nuove opere riguardanti lavori puntuali (edifici, manufatti edilizi, opere d'arte, ecc) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria e pari o superiore ad € 1.000.000,00: percentuale del 1,75%;
f) nuove opere riguardanti lavori puntuali (edifici, manufatti edilizi, opere d'arte, ecc) con importo pari o inferiore ad € 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;
g) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti in ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana, con importo superiore alla soglia comunitaria: percentuale del 1,60%;
h) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti in ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi pari o inferiore alla soglia comunitaria e pari o superiori ad € 1.000.000,00: percentuale del 1,80%;
i) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti in ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi inferiori ad € 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;

### Art. 9

#### Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

L'incentivo in questo caso è ricalcolato tenendo conto dell'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato

### Art. 10

#### Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. L'80% delle risorse finanziarie è ripartito, per ciascuna procedura di affidamento relativa ad opere o lavori, per lo svolgimento delle attività incentivabili ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, secondo le percentuali di seguito indicate:

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile Unico del Progetto	24-34
collaborazione amministrativa all'attività del RUP (anche per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e di affidamento dell'intervento)	0 - 20;
collaborazione tecnica all'attività del RUP (anche per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e di affidamento dell'intervento)	0-10
Programmazione della spesa per investimenti	3
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)	0-5
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)	0-7
Redazione del progetto esecutivo e collaboratori	0-8
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e collaboratori	0-5
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3-5
Predisposizione dei documenti di gara (Da intendersi compresa l'attività amministrativa di svolgimento della procedura di affidamento sino alla proposta di aggiudicazione)	5-9
Direzione dei lavori, ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere), collaboratori del direttore dell'esecuzione	15-20
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	0-5
Collaudo / Regolare esecuzione	9
Coordinamento dei flussi informativi	0-3
<b>totale</b>	<b>100%</b>

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi eventuali collaboratori tecnici e amministrativi previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Il dirigente sia nell'atto di costituzione del Gruppo di lavoro di cui all'art.3 e nella scheda di rendicontazione dell'attività del Gruppo di cui all'art.20 del presente Regolamento avrà cura di indicare oltre alle attività incentivate, i nominativi dei dipendenti individuati e le percentuali di ripartizione dell'incentivo, anche la specificazione delle fasi a cui afferiscono: Fase Programmazione, Fase Progettazione, Fase di affidamento, Fase Esecuzione

3.L'attività del Responsabile Unico del Progetto è incentivata per una percentuale minima del 24%, fino ad una percentuale massima del 34% (qualora non siano nominati i collaboratori del RUP quali responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e responsabile di procedimento per la fase di affidamento (art. 15, comma 4, D.lgs. n. 36/2023), e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del RUP).

4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

Nel caso in cui il DOCFAP non venga redatto e venga invece redatto il PFTE, la percentuale del DOCFAP viene conglobata con quella del PFTE.

Nel caso in cui il DOCFAP venga redatto ed il PFTE non venga redatto sviluppando invece in un'unica soluzione il progetto esecutivo, la percentuale del PFTE viene conglobata con quella del progetto esecutivo.

Nel caso in cui il DOCFAP ed il PFTE non vengano redatti e venga invece redatto in un'unica soluzione il progetto esecutivo, le percentuali del DOCFAP e del PFTE vengono conglobate con quella del progetto esecutivo.

5.L'attività di Direzione dei lavori è incentivata per una percentuale massima del 20%. Qualora sia nominato l'Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere), su indicazione del RUP ed in base all'impegno ritenuto necessario per tipologia, caratteristiche e modalità esecutive dell'opera, la suddetta percentuale verrà ripartita anche tra le figure del/dei direttore/i operativo/i e del/dei ispettore/i di cantiere per una quota minima del 6%, oltre che tra quelle dei collaboratori amministrativi se presenti.

6.L'attività di collaudo tecnico-amministrativo/Certificato Regolare Esecuzione è incentivata per una percentuale del 9%. Qualora sia effettuato anche il Collaudo statico, su indicazione del RUP ed in base all'impegno ritenuto necessario in rapporto alla complessità dell'opera, la suddetta percentuale verrà ripartita anche con la figura del Collaudatore statico per una quota minima del 4%, oltre che tra quelle dei collaboratori amministrativi se presenti.

## **Art. 11**

### **Condizioni generali legittimanti l'erogazione degli incentivi per lavori**

1.L'80% della quota di incentivo per funzioni tecniche, di cui al precedente articolo 10, sarà ripartito tra i soggetti individuati dalla legge come deputati alle attività dettagliate all'allegato I.10 del Codice, nonché tra i loro collaboratori.

2. Per l'utilizzo del restante 20% delle risorse destinate all'incentivo tecnico si rinvia a quanto previsto dall'articolo 45 commi 5, 6 e 7 del Codice e dal precedente articolo 7 del presente regolamento

3. Per collaboratori si intendono coloro che forniscono supporto tecnico, amministrativo o contabile a una parte o a tutto l'iter del procedimento dell'affidamento.

4. Gli importi riconosciuti come incentivi sono comprensivi di qualsiasi onere previdenziale ed assistenziale a carico dell'Amministrazione.

5. La ripartizione degli incentivi tiene conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte, della complessità delle opere e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dei lavori, dei tempi e dei costi prefissati e della completezza della funzione svolta, anche con riferimento agli adempimenti conseguenti all'ultimazione dei lavori (agibilità, popolamento banche dati, acquisizione certificazioni di legge).

6. I lavori si intendono effettivamente realizzati, ai fini dell'erogazione dell'incentivo, qualora siano stati effettuati i necessari adempimenti conseguenti ed inerenti all'ultimazione dei lavori stessi, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, le fasi di collaudo, accatastamento e frazionamento, agibilità, certificazione energetica, certificazione prevenzione incendi, ove richiesto dalle vigenti normative, e inserimento del fascicolo tecnico nelle relative banche dati in essere presso l'Amministrazione e quant'altro necessario, in caso di nuovi interventi, all'effettiva acquisizione dell'opera realizzata al patrimonio comunale.

7. Il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche svolte in relazione ad appalti per manutenzione, ordinaria e straordinaria è subordinato ad una motivata attestazione, in cui siano descritti, sinteticamente, gli elementi che danno luogo, nelle singole procedure di affidamento, a problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno dell'Amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa. Tale attestazione deve essere resa, a pena di non ammissione al riconoscimento degli incentivi di cui si tratta, dal Dirigente competente nell'atto in cui viene stabilito il quadro economico dell'opera o del lavoro.

**8. Nel caso di esternalizzazione (con affidamento di prestazione di servizi a professionisti esterni) di tutte o parte delle attività ricomprese nel perimetro del seguente regolamento, la quota parte corrispondente NON verrà destinata ai dipendenti, ma è destinata ai fini di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del Dlgs 36/2023**

## CAPO III Incentivo per servizi e forniture

### Art. 11-bis

#### Servizi e forniture di particolare importanza

1. Gli oneri per le attività tecniche relativi alle singole procedure di affidamento di servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture **solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.**

2. Al riguardo si rammenta che "La possibilità di incentivare le funzioni tecniche relative a servizi e forniture è prevista dall'art. 45, c. 2, del Codice, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione (DEC). I casi nei quali va nominato il DEC sono citati nell'art. 114, c. 8, del D.lgs. 36/2023, che rinvia all'«allegato II.14 al Codice, che individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP» ... La nomina di un direttore dell'esecuzione quale figura diversa dal RUP dovrà intervenire nei casi di servizi e forniture di particolare importanza, come descritti nell'allegato II.14 al Codice. Pertanto, ai fini della incentivabilità delle funzioni tecniche per gli appalti di servizi e forniture, occorre tale ulteriore presupposto, non essendo sufficiente il solo fatto di nominare un DEC..." (parere MIT 21 giugno 2024, n. 2721).

3. Il D.lgs. n. 209/2024 ha, inoltre, modificato l'art. 32, commi 2 e 3, dell'allegato II.14, che adesso considerano, rispettivamente:

➤ **"Servizi di particolare importanza":** « Sono considerati servizi di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i seguenti servizi:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- j) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- k) servizi sanitari e sociali;
- l) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

➤ **"Forniture di particolare importanza":** «le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2".

4. Per l'esecuzione dei contratti previsti dal presente articolo la stazione appaltante può nominare, su indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo.

## Art. 12

### Graduazione della misura incentivante

1. A valere sugli stanziamenti indicati all'art. 1 comma 2 sono destinate, per ciascun servizio o fornitura di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, individuati ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base della procedura di affidamento, come di seguito prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo:

Servizi e forniture - Percentuali di alimentazione del fondo	
Fino a euro 1.000.000,00	percentuale del 2%
da euro 1.000.001,00 e fino a 2.500.000,00	percentuale del 1,7%
da euro 2.500.001,00 e fino a 5.000.000,00	percentuale del 1,5%
da 5.000.000,00	percentuale del 1%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

## Art. 13

### Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. L'80% delle risorse finanziarie è ripartito, per ciascuna procedura di affidamento relativa a servizi o forniture, per lo svolgimento delle attività incentivabili ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, secondo le percentuali di seguito indicate:

a) programmazione della spesa per investimenti max 5%;
b) Responsabile Unico del Progetto (RUP) 28% - <b>34%</b> ;
c) collaborazione all'attività del RUP (responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e responsabile di procedimento per la fase di affidamento e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) 0% - <b>20%</b> (in base alle effettive nomine)
d) Redazione del progetto (livello unico), max <b>12%</b> ;
e) Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione max 3%;
f) Predisposizione dei documenti di gara max 15%; Da intendersi compresa l'attività amministrativa di svolgimento della procedura di affidamento sino alla proposta di aggiudicazione
g) Direzione dell'esecuzione e collaboratori del Direttore dell'esecuzione max 30%;
h) Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione max 5%;
i) Regolare esecuzione/Verifica di conformità max 5%.
l) Coordinamento dei flussi informativi max 3%;
<b>Totale 100</b>

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori tecnici/amministrativi previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Il dirigente sia nell'atto di costituzione del Gruppo di lavoro di cui all'art.3 e nella scheda di rendicontazione dell'attività del Gruppo di cui all'art.20 del presente Regolamento avrà cura di indicare oltre alle attività incentivate, i nominativi dei dipendenti individuati e le percentuali di ripartizione dell'incentivo, anche la specificazione delle fasi a cui afferiscono: Fase Programmazione, Fase Progettazione, Fase di affidamento, Fase Esecuzione

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare (come nel caso dell'affidamento diretto) non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

4. L'attività del Responsabile Unico del Progetto è incentivata per una percentuale minima del 28%, fino ad una percentuale massima del 34% (qualora non siano nominati i collaboratori del RUP quali responsabile di

procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e responsabile di procedimento per la fase di affidamento (art. 15, comma 4, D.lgs. 36/2023), e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del RUP).

5.L'attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione può espletarsi con la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o con la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI). Nell'ipotesi in cui non sia prevista la redazione del PSC o del DUVRI la percentuale va ad incrementare la fase di redazione del progetto.

6.L'attività di Direzione dell'esecuzione è incentivata per una percentuale max 30%. Qualora siano nominati i Collaboratori del Direttore dell'esecuzione, su indicazione del RUP ed in base all'impegno ritenuto necessario per tipologia, caratteristiche e modalità esecutive della prestazione, la suddetta percentuale verrà ripartita anche tra le figure dei Collaboratori del Direttore dell'esecuzione per una quota minima del 6%.

7. Nell'ipotesi in cui non sia prevista la redazione del PSC in fase di Esecuzione o del DUVRI la percentuale va ad incrementare la fase di direzione dell'esecuzione.

## **Articolo 14**

### **Condizioni generali legittimanti l'erogazione degli incentivi per servizi e forniture**

1. L'80% della quota di incentivo per funzioni tecniche, di cui al precedente articolo 2, sarà ripartito tra i soggetti individuati dalla legge come deputati alle attività dettagliate all'allegato I.10 del Codice, nonché tra i loro collaboratori.

2. Per l'utilizzo del restante 20% delle risorse destinate all'incentivo tecnico si rinvia a quanto previsto dall'articolo 45 commi 5, 6 e 7 del Codice e dal precedente articolo 7 del presente regolamento.

3. Per collaboratori si intendono coloro che forniscono supporto tecnico, amministrativo o contabile a una parte o a tutto l'iter del procedimento dell'affidamento.

4. Gli importi riconosciuti come incentivi sono comprensivi di qualsiasi onere previdenziale ed assistenziale a carico dell'Amministrazione.

5. La ripartizione degli incentivi tiene conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte, della complessità delle prestazioni e dell'effettivo rispetto, in fase di esecuzione, dei tempi e dei costi prefissati e della completezza della funzione svolta, anche con riferimento agli adempimenti conseguenti all'ultimazione del servizio o della fornitura (verifica di conformità, popolamento banche dati, acquisizione certificazioni di legge, etc.).

6. I servizi e le forniture si intendono effettivamente realizzati, ai fini dell'erogazione dell'incentivo, qualora siano stati effettuati i necessari adempimenti conseguenti ed inerenti all'ultimazione delle prestazioni con il rilascio del Certificato di Verifica di Conformità.

**7. Nel caso di esternalizzazione (con affidamento di prestazione di servizi a professionisti esterni) di tutte o parte delle attività ricomprese nel perimetro del seguente regolamento, la quota parte corrispondente NON verrà destinata ai dipendenti, ma è destinata ai fini di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del Dlgs 36/2023**

## **CAPO IV**

### **Norme comuni e transitorie**

#### **Art.14bis**

##### **Disciplina degli Accordi Quadro e degli appalti suddivisi in lotti**

1.L'acquisto tramite Accordo Quadro rientra nelle attività previste dal presente Regolamento con la particolarità di avere due livelli distinti e paralleli di incentivazione.

- Il primo livello riguarda la procedura di selezione degli Appaltatori dell'Accordo Quadro.
- Il secondo livello riguarda la singola procedura di affidamento all'interno dell'Accordo Quadro stipulato

2.Anche nel caso di affidamento mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del Codice, gli incentivi sono individuati nella misura massima del 2% del valore stimato dello stesso, per come indicato nel relativo quadro economico

3.Nel caso di indizione di un bando di gara per la conclusione di un Accordo quadro, le percentuali di cui alle tabella dell'art. 10 e 13 sono applicate:

- a) all'importo a base di gara per le attività riconducibili alle fasi di programmazione della spesa, progettazione e predisposizione dei documenti di gara (Primo livello di incentivazione);
- b) all'importo del contratto dei singoli contratti attuativi per le attività riconducibili alle fasi di esecuzione e collaudo (Secondo livello di incentivazione);

4.Alla stipula dell'Accordo Quadro, pertanto sarà riconosciuto l'incentivo unicamente ai soggetti che hanno svolto funzioni tecnico-amministrative di supporto al RUP ovvero predisposto i documenti di gara o attività legate alla Programmazione della spesa, oltre che al RUP stesso; nel caso di specie, nel computo della quota da liquidare per le predette funzioni, non deve essere considerata quella da riconoscere alle figure che eventualmente intervengano successivamente (quali, ad esempio, direttore dell'esecuzione ed eventuali direttori operativi) dunque a seguito della stipula dei singoli contratti attuativi nei limiti massimi delle percentuali calcolate per ciascuna funzione in base alle Tabelle riportate nel presente Regolamento.

Alla conclusione di ciascun contratto attuativo, sarà riconosciuto l'incentivo anche ai predetti soggetti preposti all'esecuzione dei contratti oltre che al RUP (e relativi collaboratori).

5.Ove non siano stipulati contratti attuativi, le quote non distribuite tra le diverse figure sopra indicate andranno a confluire nel fondo richiamato nel precedente art. 7

6. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.

#### **Art. 15**

##### **Principi in materia di valutazione**

**1. il diritto all'incentivo matura solo dopo l'effettivo svolgimento dell'attività e previa attestazione da parte del dirigente, sentito il RUP. La liquidazione deve avvenire nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata.**

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. Completate le fasi dei singoli procedimenti, il dirigente del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 20.

3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o nei casi di comprovata violazione grave degli obblighi posti a loro carico che abbiano comportato ritardi o aumenti di costo (rispetto a quelli previsti dal quadro economico o prospetto economico a base della procedura di affidamento depurato del ribasso d'asta offerto, o dal contratto di appalto) superiori al 49%, non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante

4. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e di forniture, oppure danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei contratti o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dei lavori o dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al successivo art.19

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

## **Art. 16**

### **Attività articolate e singole**

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

3. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

## **Art. 17**

### **Oneri a carico del Comune**

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2 la Stazione Appaltante:

- promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice.

3. **Polizze assicurative previste dal d.lgs. 36/2023:** in merito alla stipula di polizze assicurative con oneri a carico dell'ente per le figure tecniche impegnate nelle attività elencate nell'Allegato I.10 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) sussiste, ai sensi dell'art. 45, c. 2, 5 e 7 lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, l'obbligo per l'ente di stipulare polizze assicurative, in funzione incentivante e nei limiti di cui al citato c. 5, a beneficio dei dipendenti che svolgano le funzioni di cui all'allegato I.10 del citato decreto legislativo, per le ipotesi di responsabilità professionale (*Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 108/2024/PAR*).

Pertanto:

- l'oggetto della polizza (con oneri coperti dalle risorse finanziarie di cui all'art. 45, comma 5, del d.lgs. 36/2023) è la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni arrecati da propri

dipendenti nello svolgimento delle attività di cui all'allegato I.10 del d.lgs. 36/2023, per le ipotesi di responsabilità professionale".

- devono essere assicurate tutte le figure che assumono responsabilità diretta attraverso atti aventi rilevanza esterna derivanti da qualunque attività elencata nell'Allegato I.10 al Codice dei contratti pubblici.
- resta fermo, da un lato, la responsabilità erariale dei dipendenti stessi nei riguardi dei danni prodotti all'ente nello svolgimento della propria attività e rimanendo impregiudicate, dall'altro, le polizze assicurative che l'ente stipuli per essere affrancato da azioni risarcitorie che soggetti terzi promuovano, in via diretta o in solido, nei confronti dell'ente stesso per il danno patito dall'azione dei dipendenti e/o collaboratori di quest'ultimo;

## **Art. 18**

### **Attività del personale dirigenziale**

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento, lo stesso partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.

4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente (oppure: dal Segretario Comunale, **in ogni caso sulla base dello specifico modello organizzativo adottato dall'Amministrazione comunale**), sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 20.

5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente (dal Segretario Comunale o il Dirigente del Servizio Risorse Umane), secondo le modalità stabilite dal successivo art. 20, c. 2.

6. L'incentivo tecnico è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. L'Amministrazione comunale se eroga gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, deve trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari.

## **Art. 19**

### **Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Nel caso vengano accertati aumenti dei costi previsti per la realizzazione dell'intervento (opera/lavoro, servizio, fornitura) o il mancato rispetto dei tempi prefissati per la conclusione delle attività, fatte salve le cause di forza maggiore o imputabili all'affidatario o a terzi, si procede come di seguito specificato alla decurtazione del fondo incentivante spettante per funzioni tecniche.

2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo..

3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di progettazione e/o di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla fase di progettazione, alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

4. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a

varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori o al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori ed al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

5. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

6. Qualora si verificano dei ritardi in sede di progettazione e/o di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla fase di progettazione, della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

7. Salva ogni valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente competente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal D.lgs. n. 36/2023) compiuti da parte del personale incaricato delle attività che abbiano comportato ritardi o aumenti di costo (rispetto a quelli previsti dal quadro economico o prospetto economico a base della procedura di affidamento depurato del ribasso d'asta offerto, o dal contratto di appalto) superiori al 49%.

8. Le decurtazioni sono a carico dei soggetti incaricati delle fasi che hanno subito ritardi o aumenti di costo.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
<b>Tempi di esecuzione</b>	Entro il 20% del tempo contrattuale	<b>10%</b>
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	<b>30%</b>
	Dal 41% al 49% del tempo contrattuale	<b>50%</b>
	Oltre il 49% del tempo contrattuale	<b>Nessun incentivo</b>
<b>Costi di realizzazione</b>	Entro il 20% dell'importo contrattuale	<b>20%</b>
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	<b>40%</b>
	Dal 41% al 49% dell'importo contrattuale	<b>60%</b>
	Oltre il 49% dell'importo contrattuale	<b>Nessun incentivo</b>

## Art. 20

### Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. Ai fini della liquidazione il dirigente predisponde una scheda che, per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contiene almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere riferita alle varie fasi (Programmazione, Progettazione, affidamento, Esecuzione) nei quali si articola l'intervento;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda è controfirmata dai dipendenti interessati.

3. Ultimata la verifica il dirigente dell'ufficio trasmetterà al Servizio Ragioneria la determina dirigenziale di liquidazione degli incentivi tecnici ai fini del successivo pagamento degli stessi.

4. In caso di prestazioni effettuate da soggetti esterni all'organico dell'Amministrazione, la determinazione di liquidazione dovrà dare espressamente conto delle somme scorporate

5. Le quote di incentivo previste per ogni singolo appalti di lavori o servizi e forniture, corrispondenti a prestazioni inerenti e conseguenti alla realizzazione dell'opera che sono affidate ed effettivamente svolte da dipendenti di un'altra Pubblica Amministrazione sono trasferite all'Amministrazione di appartenenza del

dipendente, ai fini della corresponsione al dipendente del relativo incentivo da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Le quote di incentivo corrispondenti ad attività incentivabili affidate a professionisti esterni confluiscono nel fondo di cui all'articolo 45 commi 5, 6 e 7 del Codice

Sono inoltre destinate al fondo di cui all'articolo 45 commi 5, 6 e 7 del Codice le quote di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale, fatta eccezione per gli interventi finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR/PNC

6. il Dirigente assume la determinazione di liquidazione con le seguenti modalità:

- Nel caso di appalti di lavori o servizi e forniture di durata annuale
  - per la parte relativa alla programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione), predisposizione e controllo delle procedure di gara/affidamento e RUP per la fase progettuale, l'incentivo potrà essere liquidato in seguito all'aggiudicazione/affidamento dei lavori, servizi e forniture;
  - per la parte relativa alla direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, verifica di conformità, collaudo tecnico-amministrativo e/collaudo statico, RUP per la fase esecutiva, l'incentivo potrà essere ammesso alla liquidazione una volta approvato il certificato di collaudo/C.R.E. per i lavori, ovvero la verifica di conformità relativamente ai servizi e forniture;
- Nel caso di lavori, servizi o forniture con durata pluriennale  
il Dirigente può procedere alla liquidazione dell'incentivo su base annuale in relazione agli stati di avanzamento effettivamente contabilizzati dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione, in caso di servizi e forniture, alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tali acconti, corrisposti annualmente, non potranno superare globalmente il 70% dell'ammontare dell'intero incentivo. Il saldo corrispondente al restante 30% sarà erogato successivamente alla determina di approvazione del collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, opere, servizi o forniture.

8. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi previa verifica dell'attività svolta e accertato il diritto dei dipendenti alla liquidazione dei compensi è successivamente trasmessa dal Dirigente al Dipartimento Economico – Finanziario per il controllo contabile, con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- dell'eventuale riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione con indicazione del personale al quale si applica (*in tal caso dovranno essere garantite adeguate misure tecniche o organizzative per la tutela della privacy dei soggetti interessati al fine di evitare l'ostensione all'interno e all'esterno di tali nominativi*).
- dell'importo delle risorse assegnate alla CUC/SUA portate conseguentemente in detrazione al totale delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici.
- Le quote di incentivo corrispondenti ad attività incentivabili affidate a professionisti esterni confluiscono nel fondo di cui all'articolo 45 commi 5, 6 e 7 del Codice
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

9. Il pagamento dei compensi avviene entro 30 gg. dalla trasmissione del provvedimento esecutivo al Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie per gli adempimenti di natura retributiva conseguenti.

Il Dipartimento Economico Finanziario – Servizio Risorse Umane trattamento economico, acquisite le entrate sul relativo capitolo, dispone, sulla base degli incentivi nominativamente liquidati, all'inserimento nella busta paga con l'imputazione ai capitoli di spesa inerenti alle competenze accessorie del personale per incentivi tecnici.

10. In nessun caso gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere corrisposti direttamente da soggetti terzi ai dipendenti.

## **Art. 21**

### **Informazione e trasparenza**

1. Prima dell'adozione dell'atto di liquidazione, il Responsabile unico di progetto trasmette ai soggetti interessati e ai Responsabili dei Servizi interessati la scheda riassuntiva degli incentivi oggetto di futura liquidazione per l'analisi di eventuali osservazioni, che dovranno pervenire entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla trasmissione.

2. Tutti gli atti di liquidazione degli incentivi saranno in ogni caso liberamente accessibili e consultabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune, la cui pubblicazione rimane in carico ai singoli Servizi a cui afferiscono gli incentivi erogati.

3. Di norma, entro il mese di febbraio di ogni anno, il Dirigente di ogni Dipartimento che nell'anno precedente ha erogato incentivi tecnici, redige ed invia al Segretario Generale, al Sindaco, al Nucleo di Valutazione e alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:

- a) l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
- b) l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione dello stesso, in forma aggregata e anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358;
- c) eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

4. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

5. Gli atti di liquidazione dell'incentivo sono soggetti ai controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile, secondo le disposizioni del relativo regolamento e di quanto previsto dalle misure di prevenzione del rischio corruzione.

## **Art. 22**

### **Interventi finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR/PNC/programmi cofinanziati con fondi strutturali dell'Unione Europea**

1. Agli interventi finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR/PNC/programmi cofinanziati con fondi strutturali dell'Unione Europea, si applicano, anche alle posizioni dirigenziali, per i soli interventi finanziati con fondi PNRR, a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 8 comma 5 del decreto legge n° 13/2023, le specifiche disposizioni del presente articolo, rimandando, per quanto non diversamente disposto, ai contenuti del presente regolamento.

Sempre in attuazione dell'art. 8, comma 5, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, a partire dalla entrata in vigore della stessa norma, alle procedure PNRR già sviluppate fino alla fase di pubblicazione del bando ovvero di spedizione delle lettere di invito, l'incentivo per le funzioni tecniche verrà applicato e liquidato, anche alle figure dirigenziali, secondo la disciplina prevista nel precedente regolamento comunale del 2022.

2. Per i lavori, le quote sono divise tra il personale, anche dirigenziale, secondo le tabelle del Capo II che tiene conto del principio dell'effettività, valorizzando le funzioni specifiche di coordinamento, programmazione, monitoraggio e rendicontazione amministrativa, tecnica e finanziaria. Per forniture e servizi trovano applicazione le medesime tabelle del Capo III.

3. Nella ripartizione delle quote di cui sopra è compreso il personale con qualifica dirigenziale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 comma 5 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21.04.2023, n. 41, e dell'articolo 225 comma 8 del Codice.

4. Per i procedimenti di cui al presente articolo, la quota del 20% di cui all'articolo 13 (Fondo per l'innovazione), ove finanziata con fondi PNRR/PNC/Programmi cofinanziati con fondi strutturali dell'Unione Europea, rimane a disposizione del quadro economico di progetto per l'esecuzione dell'intervento, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall'Ente terzo finanziatore.

5. Alla liquidazione dei compensi del personale con qualifica dirigenziale provvede con proprio atto il Segretario Generale o il Dirigente del Servizio Risorse Umane sulla base di specifica scheda sottoscritta dal RUP attestante le attività svolte.

### **Art.23**

#### **Rinvio dinamico**

1. Ai sensi dell'art. 45, co. 1, ultimo periodo, del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.

2. A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.

3. Le norme del presente regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice dei contratti, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano compatibilmente ai successivi pronunciamenti in materia della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, dell'ANAC, nonché agli orientamenti giurisprudenziali che si formeranno sulla materia. Eventuali clausole difformi saranno pertanto da considerarsi disapplicate e sostituite in conformità in via automatica.

5. Gli incentivi per funzioni tecniche relativi a lavori, servizi e forniture regolati dal D.Lgs 50/2016 vengono liquidati secondo le previgenti disposizioni normative e secondo le norme del "Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante le "funzioni tecniche", ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 14/07/2022 a cui, per le parti applicabili, si rimanda.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al D.lgs. 31.3.2023 n. 36 e alle norme e regolamenti vigenti nell'Ente che non risultino in contrasto con esso.

### **Art.24**

#### **Norma transitoria**

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

2. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sia stato pubblicato o trasmessa successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si applica, a decorrere dalla sua pubblicazione, esclusivamente per i procedimenti per i quali non sono già stati assunti atti di nomina e costituzione delle struttura tecnico amministrativa o "Gruppo di lavoro" con i relativi impegni di spesa, per questi ultimi si applicherà quindi il precedente regolamento approvato da questo Ente e vigente al momento dell'adozione degli atti di nomina dei relativi Gruppi di Lavoro.